

IL COMMERCIO FRIULANO

NOTIZIARIO QUINDICINALE DELL'UNIONE PROV. FASCISTA DEI COMMERCianti
DI UDINE

PUBBLICITÀ: Prezzo per mm. di altezza (larghezza una colonna): Commerciali L. 2 il mm. - Finanziari - Necrologie - Concorsi - Aste - Comunicati - Sentenze ecc. L. 4 il mm. - Cronaca L. 3 il mm. - Rivolgersi a Bogarelli & Chizzoni, via S. Francesco 1 g. Udine, tel. 9-59 Milano, via Vivaio 10, tel. 70-333

ANNO XXIII - N. 9 - 10

UDINE, 31 MAGGIO 1944 - Anno XXII E. F.

Sped. in abb. postale II. gruppo

Ripresa del commercio

Gli avvenimenti del luglio e del settembre si sono ripercossi molto deleteramente su tutto il complesso dell'economia nazionale e, in modo particolare, nel campo degli scambi internazionali.

Le correnti di importazione e di esportazione allora in atto cessarono bruscamente, prima a causa della situazione politico-militare e successivamente per completa sfiducia dei terzi Paesi verso il mercato italiano per quanto riguarda le importazioni, e per rilassamento di fiducia dei nostri esportatori nei riguardi della situazione generale, e anche nella tematica di non poter realizzare i crediti derivanti dalle eventuali vendite all'estero.

Tale periodo di stasi quasi completa è durato fino all'ottobre, quando cominciò a delinearsi una certa ripresa, da principio quasi esclusivamente limitata alle importazioni di materie prime destinate alle industrie belliche ed alle esportazioni di prodotti tessili verso la Germania.

Col nuovo anno gli scambi con l'estero presero nuovo impulso.

Incominciò una ripresa vera e propria delle importazioni per conto di privati e delle esportazioni in taluni altri settori oltre quello dei tessili.

Tale processo di ripresa è stato enormemente facilitato dalla conclusione del nuovo accordo di compensazione generale (accordo per i pagamenti) fra l'Italia e la Germania (più i Paesi che hanno riconosciuto la Repubblica Sociale Italiana) del 30 Gennaio c. a., con il quale sono state fissate le modalità per lo scongelamento del vecchio conto di clearing italo-tedesco e si sono fissate le norme per il funzionamento del nuovo conto di compensazione generale.

È molto difficile fare delle previsioni su quelli che potranno essere i futuri sviluppi della ripresa in corso, anche perché una completa normalizzazione degli scambi dipende principalmente dai definitivi sviluppi degli accordi commerciali internazionali per la ripresa dei rapporti con i Paesi alleati ed amici.

Pur tuttavia, in mancanza di detti accordi, le competenti nostre Autorità stanno cercando di facilitare in tutti i modi, e principalmente con il mezzo delle compensazioni private, quelle forme di scambi internazionali che possano prescindere dall'esistenza di contingenti nazionali di importazione e di esportazione (fissati cioè negli accordi commerciali) ed i cui pagamenti possano attuarsi extra clearing.

Già il sistema delle compensazioni private ha dato qualche utile risultato oltre che con la Svizzera anche con alcuni Paesi danubiani.

Questa lenta, faticosa, ma promettente ripresa degli scambi internazionali, è affiancata dal graduale e progressivo risorgere del commercio interno caduto nel disordine e nella disorganizzazione dopo il 25 Luglio.

L'ascesa verso livelli, man mano più alti di ordine, di disciplina, di movimento e di riorganizzazione è, seppure ostacolata da tanti elementi negativi, sempre più evidente, come lo è il sforzo degli organi sindacali e

delle categorie commerciali per dare un assetto organico al commercio e impulso sempre più crescente agli scambi.

A stretto contatto con gli Organi di Governo e le altre Autorità competenti, si sono infatti predisposte le discipline per la distribuzione dei prodotti tessili, delle calzature per i lavoratori, per le calzature alla popolazione civile, dei pneumatici per biciclette, delle carte e cartoni, delle macchine da scrivere nuove e usate, dei materiali siderurgici agli artigiani, ecc. Nel settore alimentare, tanto importante, quanto tormentato da infinite difficoltà, l'azione delle categorie e degli organi sindacali ed amministrativi è tutta tesa a superare gli ostacoli dei trasporti e le momentanee deficienze nelle disponibilità, in modo che la popolazione del Paese senta il me-

no possibile il peso immane delle attuali circostanze.

Al riguardo, ammirevole è da considerarsi l'azione svolta da alcune Unioni, e principalmente quella di Chieti, per alimentare le proprie provincie marittime dalla guerra; azione pienamente appoggiata dagli Organi superiori e che ha permesso di portare a quegli abitanti il ristoro di migliorate disponibilità alimentari.

Pure significativa è l'attività che svolgono ovunque gli Uffici Distribuzione dei generi razionati, che spesso sobbarcandosi fatiche sovrumane, cercano con ogni mezzo di assicurare la tempestiva e regolare distribuzione delle razioni alimentari. Molti di tali Uffici, bombardati e distrutti, sono risorti come per miracolo ed hanno continuato e con-

tinuano la loro utile fatica.

In questo quadro di generale ripresa, non mancano però le note amare, le critiche inconsulte e gli attacchi talvolta senza esclusione di colpi da parte della stampa e di alcune categorie. Si vuole ad ogni costo dare la croce addosso al commercio, ritenendolo responsabile di situazioni difficili o stonate e non si vuole, approfondendo cause ed effetti, ammettere che il commercio è in linea con ogni volontà di ripresa, per far superare al Paese l'ora dura che sta vivendo.

Ma le categorie commerciali che sanno quanto utile sia il loro apporto alla rinascita della Nazione, continueranno ad alimentare attraverso l'attività delle loro aziende grandi e piccole le correnti e i mezzi di scambio, vitali e necessari per il potenziamento economico e per la vita del Paese.

F. A.

Procedura amministrativa per infrazioni in materia di prezzi Un'ordinanza del Supremo Commissario

L'Ufficio Stampa del Supremo Commissario dott. Rainer comunica la seguente ordinanza sulla procedura amministrativa per infrazioni in materia di prezzi nelle provincie di Trieste, Friuli, Gorizia, Istria e Quarnaro:

In base all'autorizzazione conferitami ordino:

Art. 1. - In caso di infrazione a quanto disposto nell'ordinanza contro lo strozzinaggio dd. 1. marzo 1944 (Foglio d'ordine n. 3 del 4 marzo 1944) - o alle disposizioni emanate in base a tale ordinanza, i Prefetti possono fissare pene pecuniarie amministrative. Non viene fissato alcun limite alla misura massima della pena pecuniaria. La confisca delle cose, oggetto di infrazione, può essere ordinata senza tener conto di diritti e terzi. Può essere altresì ordinato che debbano venir versati i maggiori profitti realizzati in seguito all'applicazione di prezzi esorbitanti. L'ammontare di questi soprapprofitti può venir determinata in via di stima.

Art. 2. - Indipendentemente dalla comminazione o meno di una pena pecuniaria, può essere disposta la chiusura definitiva o temporanea dell'azienda, oppure per la prosecuzione della sua attività essere subordinata a limitazioni. Inoltre, può essere disposto il ritiro della licenza di esercizio o il sequestro parziale o totale dell'azienda con la nomina di un commissario amministrativo; in casi particolarmente gravi il sequestro può venire esteso a tutto od a parte del patrimonio privato del trasgressore.

Art. 3. - Il Prefetto può ordinare che il provvedimento preso in base agli articoli 1 e 2 venga reso pubblico a spese del trasgressore.

Art. 4. - Nei casi di minore importanza, in luogo di una

pena pecuniaria può essere data diffida scritta.

Art. 5. - Prima di fissare una pena pecuniaria o di prendere un provvedimento in base agli articoli 2 o 3, si dovrà interrogare il trasgressore per dargli modo di giustificarsi.

Art. 6. - Qualora l'imputato ammetta l'infrazione, egli ha facoltà di sottoporsi alla immediata fissazione di una multa da determinarsi da parte del capo dell'Ufficio controllo prezzi con verbale previo benessere del Prefetto. Questa procedura sostituisce la determinazione in via legale di una pena pecuniaria amministrativa.

Art. 7. - Contro la sentenza dell'Ufficio controllo prezzi, lo imputato ha diritto di ricorrere in via giudiziaria. Il ricorso deve essere presentato all'Ufficio controllo prezzi che ha emesso la sentenza, entro una settimana dalla data della notifica della medesima. La decisione giudiziaria viene presa dal Tribunale Speciale per la Sicurezza pubblica. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Il capo dell'Ufficio controllo prezzi può tuttavia disporre che l'esecuzione venga sospesa. Nel corso della procedura giudiziaria la sentenza impugnata può anche essere modificata a sfavore del ricorrente.

Art. 8. - L'esecuzione forzata della sentenza amministrativa avviene in base alle vigenti norme in materia di esecuzione di sentenza giudiziaria.

Art. 9. - Le spese e i diritti della procedura penale amministrativa sono a carico del punito. Quali diritti di sentenza viene percepito il 10 per cento dell'ammontare della pena pecuniaria comminata, con un minimo di 30 lire. Nei casi di cui all'art. 4 i diritti ammontano a lire 30.

La disciplina dei prodotti ortofrutticoli in provincia di Udine

Un decreto del Capo della Provincia

Il Prefetto della Provincia di Udine considerata la necessità di disciplinare anche in Provincia di Udine la raccolta, l'approvvigionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di pronto consumo e conservabili; viste le discipline ministeriali emanate in proposito; visto l'art. 19 della Legge Comunale e Provinciale, in accordo con il Deutsche Berater für die Provinz Friaul in Udine, ha emesso il seguente decreto:

Art. 1. - L'Ufficio Provinciale Accertamenti Prodotti Agricoli a mezzo dei suoi Uffici Comunali, accerterà e segnerà la ubicazione di partite di prodotti ortofrutticoli vincolati per la raccolta, in questo accertamento concorreranno anche le ditte fiduciarie incaricate della raccolta del prodotto.

Art. 2. - Le Ditte commerciali che sono interessate nell'organizzazione ortofrutticola, sono state in accordo provinciale, distinte tra:

a) Ditte grossiste importatrici. Queste non agiranno nell'ambito della Provincia, loro solo compito sarà quello di ricevere il prodotto assegnato dalle Provincie esportatrici.

b) Ditte fiduciarie raccoglitrice (potranno far parte anche aziende agricole particolarmente attrezzate) col compito di reperire il prodotto dai produttori, posto centro di raccolta, selezionarlo imballarlo e porlo franco vagone partenza. Il titolare della ditta ed i suoi eventuali incaricati saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento. A garanzia del servizio, dette ditte dovranno firmare una convenzione già predisposta dall'U.P.A.P.O. in favore del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. Resta convenuto che le suddette Ditte non potranno cedere la merce al dettagliante, che salvo nei casi preventivamente autorizzati dalla Sepral, ma bensì solamente alle:

c) Ditte grossiste distributrici, funzionanti sul mercato di Udine e di altri centri della Pro-

vincia, aventi il compito di cedere il prodotto ai dettaglianti.

Le ditte fiduciarie raccoglitrice cederanno il prodotto alle ditte grossiste distributrici secondo un piano predisposto dall'Unione Provinciale dei Commercialisti in accordo con la Sepral e l'U.P.A.P.O.

Art. 3. - Ortaggi freschi e frutta prodotta in quantità superiore al fabbisogno locale.

Questa produzione sarà assegnata alle ditte di cui alla lettera b) dell'Art. 2 escluso il quantitativo necessario a coprire il fabbisogno del Comune di produzione.

Comunque tutti i prodotti che dovranno essere trasferiti fuori Provincia o fuori Comune dovranno essere scortati di apposite bollette rilasciate dall'U.P.A.P.O. tramite le Ditte raccoglitrice.

Art. 4. - Ortaggi e frutta prodotta in piccola quantità:

Questi quantitativi, prodotti da ortofrutticoltori abitanti nelle immediate vicinanze dei grossi centri di consumo, saranno convogliati dai produttori stessi sul mercato all'ingrosso, e su quello al consumo e venduti rispettivamente al dettagliante e al consumatore. Nei rimanenti Comuni della Provincia, per facilitare l'approvvigionamento dei consumatori, è consentita invece la vendita diretta da produttore a consumatore.

Il prodotto però non potrà essere trasferito fuori Comune.

Art. 5. - Patate primaticcie ed invernali.

Allo scopo di favorire il produttore e facilitare il conferimento del prodotto al centro di raccolta, tutte le patate eccedenti ai quantitativi fissati per il fabbisogno del produttore e dei suoi conviventi a carico, dovranno essere conferite al Consorzio Agrario Provinciale che funzionerà da unica Ditta raccoglitrice e si servirà per la raccolta del prodotto dell'attrezzatura delle sue Filiali ed Agen-

Resto inteso che la ulteriore distribuzione del prodotto sarà affidata ai commercianti grossisti e dettaglianti.

Art. 6. - Legumi secchi e cereali minori.

La raccolta dei legumi secchi e dei cereali minori sarà effettuata da Ditte raccoglitrice autorizzate scelte fra quelle che hanno svolto il servizio lo scorso anno.

Art. 7. - Prezzi.

Le singole categorie produttrici, ditte raccoglitrice, commercianti, grossisti e dettaglianti, dovranno scrupolosamente osservare i prezzi e le maggiorazioni per la categoria che il Commissario dei Prezzi per le Provincie di Trieste, Friuli, Gorizia, Istria e Carnaro fissa di volta in volta per i vari prodotti e le variazioni che la Sepral è autorizzata ad emanare.

Detti prezzi saranno pubblicati a mezzo bollettino della Sepral.

Art. 8. - Controlli.

L'U.P.A.P.O. sarà l'organo coordinatore del servizio in collaborazione con la Sepral.

Art. 9. - Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente Decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX n. 645.

Sospensione del pagamento canone e sopracanone

per i rivenditori di generi di monopolio

La Direzione Generale dei Monopoli di Stato, accogliendo le richieste avanzate a tutela della categoria dei rivenditori di Generi di Monopolo, ha determinato l'emanazione del D. M. 3 aprile 1944-XXII N. 131 (G. U. n. 93 del 20 Aprile c. a.) che trascriviamo:

« A decorrere dal 1. aprile 1944 e fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra i rivenditori di generi di monopolio sono esonerati dal pagamento del canone e del sopracanone previsti dagli articoli 76 e 77 del Decreto 14 giugno 1941 n. 577.

Il nuovo orario dei negozi per la stagione estiva

L'Unione commercianti comunica che il Prefetto della Provincia di Udine, visto il precedente decreto Prefettizio n. 9967 in data 8 marzo 1944; ritenuta la necessità di modificare per la stagione estiva l'orario di apertura e chiusura dei negozi della città di Udine e Provincia; sentito il Podestà di Udine e le Organizzazioni sindacali interessate d'intesa con la competente Autorità Tedesca, ha decretato quanto sopra:

A decorrere dal 1. giugno, e fino a nuove disposizioni l'orario di apertura e chiusura dei negozi della città di Udine e Provincia viene fissato come in appresso:

a) Rivendite di alimentari, vino per esportazione, burro e formaggio, olii, paste alimentari e dolci, drogherie:
Giorni feriali: dalle ore 8 alle 12, dalle ore 15 alle 19; domenica: chiusura completa.

b) macellerie, norcinerie, coniglierie e pollame:
martedì, giovedì e domenica: dalle ore 7 alle 12;
mercoledì e sabato: dalle ore 7 alle 12, dalle ore 15 alle 19; venerdì: chiusura completa.

d) negozi di pesce fresco:

giorni feriali: dalle ore 7 alle 12, dalle ore 15.30 alle ore 19; domenica: chiusura completa.

e) negozi di frutta e verdura:
giorni feriali: dalle ore 7 alle 19.30; domenica dalle ore 7 alle 13.

f) Panifici (per quanto riguarda la vendita) e rivendita di pane e latte:
giorni feriali: dalle ore 6.30 alle 12.30; dalle ore 15.30 alle ore 19; domenica dalle ore 6.30 alle 12.30.

g) generi non alimentari:
giorni feriali: dalle ore 8.30 alle 12, dalle ore 15 alle 18.30; domenica chiusura completa.

Negozi di fiori:
giorni feriali: dalle ore 8 alle 12.30, dalle ore 15 alle 19.
Domenica: dalle ore 8 alle 12.30.

Restano invariate le altre norme di carattere generale e il calendario delle Festività fissato col Decreto 1. maggio 1943 numero 7586.

Il precedente decreto Prefettizio n. 9967 dell'8 marzo 1944 è revocato.

Il Podestà di Udine e della Provincia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Lo statuto della Cassa rischi e conguagli dei grossisti dell'alimentazione

(I 22 articoli precedenti sono stati pubblicati sul N. 6 - 7 del 22 aprile u. s.).

Art. 23. — I fondi per l'espletamento dei compiti di cui al titolo IV sono forniti dai commercianti grossisti che ricevono di più di quanto loro spetti in proporzione del lavoro da essi svolto quale risulta dalle quote base rievate dall'Unione Commercianti.

Art. 24. — Le aliquote di maggiorazione a carico dei commercianti grossisti di cui all'art. precedente e le merci oggetto del conguaglio sono fissate dal competente Sindacato di Categoria.

Art. 25. — I commercianti grossisti di cui ai due articoli precedenti, se debitori sono invitati a versare le aliquote a loro carico su note di addebito compilate sulla base dei piani di riparto dell'Ufficio Provinciale Distribuzione. Se ereditori vengono rimborsati man mano che la Cassa (Sezione Conguagli) ha le necessarie disponibilità.

Art. 26. — I commercianti grossisti debitori sono tenuti a pagare le note di addebito emesse su di loro non appena la merce assegnata viene in loro possesso: in ogni caso non oltre 3 giorni da tale momento.

Eventuali differenze fra il quantitativo fatturato e quello giunto a destinazione non esimono il grossista dal pagamento integrale della nota di addebito, salvo il reintegro della maggior somma pagata.

Per i morosi si procederà nella forma prevista dall'art. 20. Per le compensazioni si applica l'art. 19 ultimo comma.

TITOLO VI Consiglio di Amministrazione

Art. 27. — La Cassa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente del Sindacato Grossisti dell'Alimentazione, Presidente, da un rappresentante del Sindacato Provinciale Agenti e Rappresentanti di commercio (ramo alimentari), da un rappresentante del Sindacato Provinciale Detaglianti dell'Alimentazione, da un rappresentante dell'Ente Nazionale della Cooperazione, da un rappresentante del Consorzio Agrario Provinciale, da un rappresentante dell'Unione degli Industriali e da un funzionario della Unione dei Commercianti, quale Segretario.

Il Direttore, nominato a norma dell'art. 32, partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Art. 28. — La rappresentanza della Cassa di fronte ai terzi è demandata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad un Consigliere Delegato dal Consiglio.

Corrispondenza e titoli saranno firmati congiuntamente dal Presidente o dal Consigliere Delegato dal Consiglio e dal Direttore della Cassa.

Art. 29. — Il Consiglio di Amministrazione svolge la sua attività secondo le norme di legge; si riunisce quando il Presidente lo reputi necessario e quando ne sia fatta richiesta dal Collegio Sindacale o da almeno quattro Consiglieri congiuntamente.

Art. 30. — La convocazione del Consiglio di Amministrazione sarà fatta a mezzo raccomandata ed esempio, un termine di almeno sette mesi dalla chiusura dei bilanci (4 per l'assemblea e 3 per la dichiarazione), nel mentre ai privati detto termine è limitato a tre mesi (31 marzo d'ogni anno).

Art. 31. — Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 32. — La nomina del Presidente, dei Consiglieri e del Direttore è di competenza del Prefetto ed essi non possono essere revocati che con provvedimento del Prefetto stesso.

Art. 33. — Il compenso agli amministratori sarà determinato annualmente dal Prefetto.

Art. 34. — Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte nell'apposito libro dei verbali e saranno firmate dal Presidente e dal Segretario.

Art. 35. — Gli amministratori

non assumono alcuna responsabilità personale per le obbligazioni della Cassa.

TITOLO VII - Collegio Sindacale

Art. 36. — La Cassa è posta sotto il controllo di un Collegio Sindacale composto dal Direttore della Sezione Provinciale dell'Alimentazione, Presidente e da due membri da designarsi dal Sindacato Provinciale Grossisti dell'Alimentazione, uno fra i grossisti interessati e uno fra gli esercenti la professione in materia di economia e commercio.

Art. 37. — Il Presidente del Collegio Sindacale ed i Sindaci sono nominati dal Prefetto e non possono essere revocati che con provvedimento del Prefetto stesso.

Art. 38. — I Sindaci svolgono la loro attività a norma degli art. 3403 - 2404 - 2405 - 2407 del Codice Civile.

Art. 39. — Il compenso ai Sindaci sarà determinato annualmente dal Prefetto.

TITOLO VIII - Bilancio

Art. 40. — L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio sarà redatto dal Consiglio con la collaborazione del Collegio Sindacale ed entro il 31 marzo successivo - corredato dalla relazione del Consiglio e dal rapporto dei Sindaci - sarà sottoposto alla ratifica del Prefetto.

TITOLO IX - Controversie

Art. 41. — Tutte le controversie che possono sorgere fra la Cassa e i grossisti sono decise - dopo espletati tutti i tentativi di conciliazione - in prima istanza dal Direttore della Sezione Provinciale dell'Alimentazione ed in appello dal Prefetto.

Contro le decisioni del Prefetto non è dato alcun rimedio né in sede amministrativa né in sede giurisdizionale.

TITOLO X - Liquidazione

Art. 42. — La Cassa cessa di funzionare su disposizione del Prefetto che nominerà uno o più liquidatori.

Art. 43. — La proposta di cessazione e di messa in liquidazione della Cassa può essere fatta dal Consiglio di Amministrazione d'accordo col Collegio Sindacale, quando le circostanze rendano ormai inutile il suo funzionamento.

Art. 44. — Sulla destinazione dell'eventuale eccedenza che risultasse a fine gestione decide il Prefetto, sentiti gli Enti ed organizzazioni interessate.

La legge sui maggiori utili di guerra

Il termine per le dichiarazioni

Ci vien fatto presente quanto segue che ci sembra meritevole di considerazione:

«La legge sui maggiori utili di guerra è una dura legge che trova piena giustificazione nelle contingenze attuali; ma essa non perderebbe della sua efficienza se alcune disposizioni sui termini venissero opportunamente allentate ed armonizzate. In materia di dichiarazioni, alle società azionarie è consentito ad esempio, un termine di almeno sette mesi dalla chiusura dei bilanci (4 per l'assemblea e 3 per la dichiarazione), nel mentre ai privati detto termine è limitato a tre mesi (31 marzo d'ogni anno).

Ora non poche aziende private offrono bilanci di una complessità non inferiore a quella delle aziende sociali, difficoltà che si aggravano, in questi tempi, dallo stato di stollamento, nonché dalla distruzione non improbabile di libri e documenti.

L'inosservanza dei termini specie per questa legge porta a conseguenze onerosissime, tali da meritare se possibile un equo temperamento. Non che si chieda un condono senz'altro delle attuali penalità, ma se il Ministro per le Finanze o le Autorità dipendenti consentissero ai privati di pro-

lungare almeno di tre mesi le dichiarazioni portandole al 30 giugno, con la formalità come per la dichiarazione di R. M. C2 e sui compensi per gli amministratori, esse addiverrebbero certamente ad un provvedimento quanto mai rispondente alle esigenze di molte ditte e meritevole del più largo consenso».

Provvedimenti a favore dei lavoratori del commercio ex militari

La Confederazione Fascista Lavoratori del Commercio comunica che il Ministero dell'Economia Corporativa, allo scopo di alleviare almeno in parte la situazione dei lavoratori richiamati alle armi e tornati alla vita civile dopo l'infausto evento dell'8 settembre, ha disposto lo svincolo delle somme accantonate durante il servizio militare in applicazione del D. L. 25 marzo 1943 n. 34, per la quota di raddoppio degli assegni familiari.

Tali somme potranno essere liberamente corrisposte a partire dal 1. gennaio 1944 ai lavoratori che risultino in congedo o in licenza illimitata.

Le domande di svincolo formulate dai lavoratori aventi diritto debbono essere presentate all'Istituto Nazionale Fascista di Previdenza Sociale corredate da un documento comprovante la situazione militare dei richiedenti.

In caso di morte dell'avente diritto o nel caso in cui sia stato dichiarato disperso o siano trascorsi almeno tre mesi dalla dichiarazione di dispersione, il diritto può essere esercitato in ordine esclusivo dalla moglie e dai figli, ovvero, nell'interesse di questi, dalle persone che eventualmente ne esercitano la patria potestà. Per maggiori chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alle Unioni provinciali dei lavoratori del commercio.

Gli assegni familiari durante i turni di riposo

L'Istituto nazionale fascista della Previdenza sociale avverte le aziende interessate che per l'intervento della Cassa di integrazione in favore dei lavoratori sospesi dall'attività lavorativa in seguito alle limitazioni nella fornitura dell'energia elettrica, occorre la preventiva autorizzazione della Commissione provinciale, secondo la normale procedura.

Le giornate di sospensione di lavoro originate dalle cause predette debbono considerarsi lavorative agli effetti del godimento degli assegni familiari. A tale scopo, sarà pertanto attribuito ad ogni giornata di sospensione, ai fini del raggiungimento del limite settimanale previsto dall'art. 30 del decreto 21 - 7 - 37-XV, n. 1239, un numero figurativo di 6 ore e 40 minuti di lavoro, corrispondente cioè alla sesta parte delle 40 ore settimanali.

Resta inteso che, qualora con detta attribuzione di ore non si raggiungessero i limiti previsti dal citato art. 30 per ciascuna giornata di sospensione dovrà essere corrisposto l'assegno giornaliero. Inoltre, contrariamente a quanto indicato nel documento di autorizzazione già rilasciato ad alcune aziende, per le giornate di sospensione suindicate spettano, a carico della Cassa integrazione, le indennità di presenza in ragione del 75%.

A questo proposito si avverte che le quote di indennità di presenza a carico della «Cassa» sono state adeguate in relazione alle nuove indennità stabilite dall'accordo sindacale, stipulato, per la provincia di Udine, in data 16 dicembre 1943, e quindi le ditte possono richiedere il rimborso delle differenze corrisposte in più a partire dal 22 novembre 1943.

I contributi assicurativi devono essere regolarmente conteggiati anche per la differenza che le aziende industriali sono tenute a corrispondere ai propri dipendenti al fine di garantire loro il guadagno minimo stabilito dall'accordo del 16 dicembre 1943.

Prezzi dei laterizi

Il Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa comunica quanto segue:

«Autorizzati al riguardo dal Commissario dei Prezzi del Littorale Adriatico, ed in attesa che lo stesso determini i prezzi definitivi per i materiali laterizi, da valere per la nostra Provincia, Vi preghiamo di comunicare agli interessati che in via provvisoria le fornaci praticheranno i seguenti prezzi, salvo conguaglio».

Prezzi massimi dei laterizi per merce franco fornace per la Provincia di Udine

1. Mattoni pieni comuni 26 x 13 x 6 (*) L. 880 al mille.
2. Mattoni forati 24 x 12 x 8 (4 fori) (*) L. 850 al mille.
3. Tegole tipo marsigliese 15 pezzi per mq. L. 2000 al 1000.
4. Tegole curve e coppi 35 pezzi per mq. L. 1215 al 1000.
5. Tavelle per coperto - spessore cm. 3 - lunghezza fino a cm. 60 L. 21,50 al mq.
6. Tavelle da coperto - spessore cm. 4, lunghezza fino a cm. 60 L. 22,50 al mq.
7. Tavelloni - spess. cm. 6 - lunghezza fino a cm. 100 lire 29,50 al mq.

(*) Per i mattoni pieni di volume maggiore o minore di quello indicato, si applicherà rispettivamente un aumento o una diminuzione proporzionale commisurata al 50% della differenza volumetrica.

(*) Il prezzo dei mattoni forati di dimensioni diverse sarà proporzionale alla maggiore o minore cubatura (vuoto per pieno) in confronto a quella del mattone a 4 fori 24 x 12 x 8.

(*) Per le tegole fabbricate con macchine a sistema del vuoto, consentito un aumento di L. 100 per 1000 pezzi.

(*) Per le tavelle da coperto di lunghezza superiore ai cm. 60, consentito un aumento del 10 per cento sul prezzo franco fornace.

(*) Per i tavelloni di spessore di cm. 5, diminuzione di L. 2 per mq. per quelli di spessore di cm. 7 e 7 e mezzo aumento di L. 3 per mq.

Detti prezzi per merce caricata in fornace sul mezzo di trasporto (carro, autocarro, o vagone) e comprensivi di ogni prestazione per scelta, imballaggio, movimenti, carico, manovra vagoni ecc. in modo che per spedizioni effettuate con mezzi non dell'acquirente, resti a suo carico il solo costo del trasporto.

Nozze dott. Marzona - Mazzonetto

Sabato mattina a Campagnola di Brugine si giurarono fede di sposi il dr. rag. Ovidio Marzona, valente collaboratore del nostro giornale e la gentile signorina Resy Mazzonetto da Padova.

Fungevano da testimoni al rito nuziale: per lo sposo il rag. Maurizio Scoccamarro e per la sposa il sig. Armando Giordani di Padova.

Nella villa della sposa, facevano bella mostra numerosi e ricchi doni ed omaggi floreali giunti con attestazione di affetto, di stima e di simpatia.

Alle numerose felicitazioni degli amici e conoscenti, porgiamo anche i nostri più fervidi auguri; alle rispettive famiglie vivissimi rallegramenti.

Lieto evento in casa del collega Mario Bernardinis

La casa del collega ed amico prof. Mario Bernardinis è stata in questi giorni allietata dalla nascita della piccola Franca la terzogenita.

All'amico Bernardinis ed alla sua gentile signora le più vive felicitazioni de «Il Commercio Friulano».

**DIFFONDETE
IL COMMERCIO FRIULANO**

Prezzi delle "calzature tipo", estive per uso civile

Il Commissario dei Prezzi per le provincie di Trieste, Friuli, Gorizia, Istria e Carnaro, ha emanato in data 11 maggio 1944 la seguente disposizione circa i prezzi delle «calzature tipo» estive per uso civile:

«Art. 1. - I prezzi di vendita al pubblico delle «calzature tipo» estive, da applicarsi con effetto immediato nelle provincie di Trieste, Friuli, Gorizia, Istria e Carnaro sono quelli indicati nella seguente tabella:

TIPO	Misura	Prezzo di vendita al pubblico al paio L.	TIPO	Misura	Prezzo di vendita al pubblico al paio L.
Da uomo tipo A	—	221.—	Da ragazzo tipo B	36 x 38	131.—
» » » B	—	198.—	» » » B	33 x 35	118.—
» » » C	—	115.—	» » » B	30 x 32	108.—
» donna » A	—	208.—	» » » B	27 x 29	98.—
» » » B	—	187.—	» » » B	24 x 26	91.—
» » » C	—	100.—	» » » C	36 x 38	78.—
» ragazzo » A	36 x 38	166.—	» » » C	33 x 35	71.—
» » » A	33 x 35	146.—	» » » C	30 x 32	63.—
» » » A	30 x 32	130.—	» » » C	27 x 29	58.—
» » » A	27 x 29	118.—	» » » C	24 x 26	53.—
» » » A	24 x 26	110.—	» bamb. tipo D	21 x 23	68.—
			» » » D	18 x 20	55.—
			» » » D	16 x 17	45.—

Art. 2. - I requisiti delle calzature, regolati dalla presente disposizione, devono corrispondere a quelli stabiliti dal Ministero delle Corporazioni con circolare N. 298 dell'8 agosto 1942.

Art. 3. - Nessuna maggiorazione può essere consentita per rivalsa imposta entrata, imballo o nolo. Può essere solamente richiesto un compenso per la

scatola, nella misura di lire 3 per le calzature da uomo o donna, e di lire 2 per le calzature da ragazzo e bambino.

Il Commissario dei prezzi ha inoltre precisato che i prezzi suindicati sono applicabili per tutte indistintamente le calzature estive, a prescindere da qualsiasi stampigliatura di prezzo.

La liquidazione delle indennità d'anzianità agli impiegati

Il «Sole» pubblica che il rag. Guido Zamara di Milano, comunica di aver trovato un nuovo procedimento per la liquidazione delle indennità di anzianità agli impiegati.

Ecco testualmente il breve metodo:

«Per compilare la liquidazione delle indennità di anzianità di un impiegato licenziato o comunque dimesso per condizioni speciali, con diritto all'indennità stessa, si usa procedere come segue:

per il commercio, retribuzione al lordo al momento del licenziamento moltiplicato per 13, il prodotto diviso per 12, il risultato diviso per 30 che a sua volta è moltiplicato per 20 o 25 a seconda del tempo d'anzianità sino al 31 dicembre 1939 o dopo il 1. gennaio 1940, per il nuovo prodotto moltiplicato per l'anzianità di servizio;

per l'industria, retribuzione al lordo moltiplicato per 13, il prodotto diviso per 12, il risultato diviso per 30 ed a sua volta questo moltiplicato per 25, sempre moltiplicato per l'anzianità di servizio.

Invece si può raggiungere il medesimo scopo ed evitare tante operazioni ai decimillesimi, seguendo il procedimento seguente:

per il commercio, per la liqui-

dazione della anzianità sino al 31 dicembre 1939, la retribuzione in corso al momento del licenziamento moltiplicata per 72,2222, per il periodo dal 1. gennaio 1940 la detta retribuzione moltiplicata per 90,2777, sempre moltiplicate per il tempo d'anzianità;

per l'industria, la retribuzione in corso moltiplicata per 90,2777 ed il risultato moltiplicato per il tempo d'anzianità.

Però se l'anzianità fosse precedente al 21 aprile 1936 ci si deve regolare conformemente alle disposizioni della allora Camera di Commercio ma ciò per il periodo d'anzianità sino al 20 aprile 1936; dopo si applica il procedimento».

Industria del mobile
DITTA M. PIANI
di L. & E. PIANI
Solidità - Eleganza
Economia
CERVIGNANO

Erika **DITTA ELIOS**
ORTOLANI
= UDINE =
Piazza Duomo N. 5
Telefono 4-20

Macchine per Scrivere e da Calcolo
Duplicatori - Accessori - Dattilografici
OFFICINA SPECIALIZZATA
per riparazioni di qualsiasi macchina

BANCA DEL FRIULI
Sede e Direzione Centrale: **UDINE**
Capitale L. 4.000.000.—; Riserve L. 13.250.000.—

FILIALI:
ARTEGNA - AVIANO - BUIA - CASARSA - CERVIGNANO
DEL FRIULI - CIVIDALE DEL FRIULI - CODROIPO - CORDENONS - CORDOVA - CORMONS - FAGAGNA - GEMONA
DEL FRIULI - GORIZIA - GRADISCA D'ISONZO - GRADO -
LATISANA - MANIAGO - MOGGIO UDINESE - MONFALCONE -
MONTEREALE CELLINA - MORTEGLIANO - OVARO -
PALMANOVA - PALUZZA - PONTEBBA - PORDENONE -
PORTOGRUARO - SACILE - S. DANIELE DEL FRIULI - S.
GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - SPI-
LIMBERGO - TARCENTO - TARVISIO - TOLMEZZO - TOR-
VISCOSA - TRICESIMO - VALVASONE

RECAPITI:
AZZANO X - CANEVA DI SACILE - CLAUZZETTO - FAEDIS -
LIGNANO BAGNI - MEDUNO - POLCENIGO - TALMASSONA
TRAVESIO - VENZONE

ESATTORIE CONSORZIALI:
AVIANO - MEDUNO - MOGGIO UDINESE - PONTEBBA -
NIMIS - OVARO - PALUZZA - PORDENONE - S. DANIELE
DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TA-
GLIAMENTO - TORVISCOSA

LA BANCA DEL FRIULI
quello che in FRIULI raccoglie nel FRIULI distribuisce

RUBRICA TRIBUTARIA

Imposta generale sull'entrata ed addizionale straordinaria di guerra - Corresponsione in modo virtuale anzichè mediante l'applicazione di marche

Riportiamo qui appresso il testo integrale della circolare del Ministero delle Finanze, n. 38886, del 29 m. s., nella questione in oggetto.

«Al fine di facilitare la corresponsione dell'imposta generale sull'entrata e della relativa addizionale di guerra, da parte degli industriali e commercianti, in relazione alle facoltà conferite al Ministero dall'art. 26 del D. L. 3 giugno 1943 n. 452, si dispone quanto segue:

In via transitoria e fino a nuove disposizioni si ammette, sotto l'osservanza delle norme di seguito indicate ai numeri 1 e 6, che l'imposta generale sull'entrata e l'addizionale straordinaria di guerra da corrispondersi a mezzo di marche o, in sostituzione di queste, a mezzo dei servizi dei conti correnti postali, a norma della legge 19 giugno 1940, n. 762 e del decreto legge 3 giugno 1943, n. 452 possono essere assolti, qualunque sia l'ammontare dei due tributi, in modo virtuale mediante versamento diretto settimanale presso qualunque Ufficio postale sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro.

Tale particolare forma di pagamento è ammessa tanto per la corresponsione dei richiamati tributi (imposta entrata-addizionale straordinaria di guerra) dovuti in dipendenza di atti economici posti in essere tra commercianti ed industriali, quanto per la corresponsione dell'addizionale straordinaria di guerra dovuta dai dettaglianti per le vendite al minuto da esse effettuate a norma degli art. 3 e 4 (I. comma) del D. L. 3 giugno 1943 n. 452, mediante integrazione dell'imposta assolta sulle fatture di acquisto.

Al riguardo devono osservarsi le seguenti norme:

1) Le ditte commerciali ed industriali, compresi i dettaglianti che intendono avvalersi delle modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata ed addizionale straordinaria di guerra previste dalla presente circolare, devono presentare apposita istanza all'Intendenza di Finanza della Provincia nel cui territorio hanno la propria sede legale.

In detta istanza deve essere specificato il nominativo della ditta, il luogo ove ha la sede legale e l'oggetto della sua attività commerciale od industriale, indicando in pari tempo presso quale ufficio del Registro s'intende effettuare il versamento dell'imposta dovuta.

Le Intendenze di Finanza, ove nulla osti all'accoglimento della istanza, comunicheranno le proprie determinazioni sia alla ditta interessata all'Ufficio del Registro presso il quale l'imposta deve essere versata, che dovrà in linea generale, essere quello competente per territorio, nonché ai competenti Ispettorati Compartimentali delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari ed al Comando Nucleo di Polizia Tributaria.

L'autorizzazione in parola deve contenere la specifica indicazione della data dalla quale decorre la facoltà di corresponsione della imposta in modo virtuale.

2) Le ditte commerciali, ed industriali, compresi i dettaglianti, ammesse a corrispondere l'imposta sull'entrata in modo virtuale, devono tenere un apposito registro fatture conforme al modello allegato al

la presente circolare di cui sono obbligatorie la preventiva bollazione da parte dell'Ufficio del Registro e la conservazione ai termini dell'art. 26 della legge 19 giugno 1940-XVIII numero 762, sul quale devono essere annotate in ordine cronologico e con l'indicazione dei dati richiesti dal registro medesimo, tutte le fatture emesse e soggette ad imposta.

I dettaglianti che devono corrispondere invece la sola addizionale straordinaria di guerra sulle vendite al minuto da essi effettuate nella misura e con le modalità di cui ai richiamati art. 3 o 4 (I. comma) del D. L. 3 giugno 1943, n. 452, annoteranno sul detto registro in ordine cronologico riferito alla data di ricevimento, le fatture di acquisto da esse ricevute in base alle quali il tributo deve essere assolto.

3) Sulla fattura originale destinata all'acquirente, sul duplo di essa che resta al venditore (o sul libro prima nota) nonchè sulla originale fattura in possesso del dettagliante per quanto si riferisce alla corresponsione della addizionale straordinaria di guerra afferente alle vendite al minuto, le ditte interessate devono apporre apposita annotazione con la seguente formula:

«Imposta sull'entrata ed addizionale di guerra corrisposta in modo virtuale presso l'Ufficio del Registro di in base ad autorizzazione della Intendenza di Finanza di del n. Annotata la presente fattura al N. registro fatture».

4) Entro il venerdì di ciascuna settimana le ditte interessate devono effettuare il versamento del totale degli importi d'imposta ed addizionale relativi alle fatture emesse nella settimana precedente e già annotate sul registro fatture con versamento diretto all'Ufficio postale (escluso il versamento a mezzo di postagiuro) sul conto corrente postale dell'Ufficio del Registro indicato nell'autorizzazione dell'Intendenza di Finanza, riportando a tergo il certificato di allibramento gli estremi del versamento medesimo ed usando la seguente formula: «Imposta entrata ed addizionale di guerra fatture emesse dal al registro fatture. Autorizzazione Intendenza di Finanza di del N.».

Gli estremi del versamento effettuato a mezzo del servizio c/c postali, devono essere riportati in apposita colonna del registro fatture a fianco dell'importo complessivo dell'imposta e dell'addizionale relative alle operazioni effettuate nella settimana cui il versamento si riferisce con la seguente annotazione: «effettuato il versamento diretto sul conto corrente postale dell'Ufficio del Registro di in data per complessive L.».

La ricevuta del versamento, che deve essere conservata per 5 anni ed esibita ad ogni richiesta degli Uffici del Registro degli Ispettorati delle Tasse, della Polizia Tributaria e degli altri organi di controllo costituisce l'unica prova del pagamento dell'imposta e della addizionale.

5) Nulla è innovato per quanto concerne le ditte che risultano ammesse al pagamento dell'imposta sull'entrata con postagiuro settimanale a norma del regolamento per la esecuzione della legge 19 giugno 1940, n. 762, le quali con-

tinueranno, pertanto, ad usare tale sistema come nel passato.

6) Per l'omesso versamento dell'imposta dovuta e per il versamento della stessa oltre i termini stabiliti al precedente N. 2 si rende applicabile la sanzione di cui all'art. 19 del D. L. 13 Giugno 1943-XXI, n. 452.

Per la omessa preventiva diminuzione o per la mancata conservazione del «registro fatture» nei modi e nei termini di cui all'art. 26 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, torna applicabile la sanzione di cui all'art. 42 della stessa legge.

MODULO REGISTRO FATTURE per il pagamento settimanale dell'imposta generale sulla entrata e dell'addizionale di guerra.

FATTURA		Ditta destinataria della merce e luogo di destinazione	Indicazione sommaria della merce	Importo della merce	Imposta o addizionale	Estremi del commercio
Data	N.					

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

Proroga per l'anno 1944 degli accordi stipulati a norma dell'articolo 16 della legge 19 Giugno 1940, N. 762 per il pagamento dell'imposta sull'entrata.

Com'è noto, il D. M. 15 febbraio 1944-XII, con il quale sono stati prorogati per l'anno 1944 gli accordi stipulati con le Associazioni Sindacali a norma dell'art. 16 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, ai fini del pagamento dell'imposta sull'entrata, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 Marzo u. s.

Ciò stante, al fine di rendere possibile la pratica applicazione delle disposizioni contenute nel detto decreto, avuto riguardo alla data della sua pubblicazione, il Ministero delle Finanze, con circolare 11 aprile p. p. numero 37593, dispone quanto segue:

1. - Termine per la presentazione delle denunce e per il pagamento dei canoni d'imposta.

Avuto riguardo alla circostanza che il richiamato Decreto è stato pubblicato solo il giorno 31 marzo 1944, i termini inerenti alla presentazione delle denunce ed al pagamento delle rate del canone d'imposta, scadenti a tutto il 31 marzo 1944, devono intendersi prorogabili a tutto il 31 maggio 1944.

Gli uffici del registro, pertanto, mentre si asterranno dall'elevarlo al riguardo rilievi di carattere penale abbandoneranno quelli eventualmente in corso.

2. - Spedizionieri, agenti marittimi, agenzie di città dello Stato, agenzie di navigazione fluviale, lacuale e lagunare, corrieri ed imprese di sbarco ed imbarco.

L'art. 16 del decreto ministeriale 15 febbraio 1944-XXII, più volte richiamato, nel dichiarare soppresso l'art. 3 dell'accordo 27 dicembre 1941 XX, n. 71860, stipulato per il pagamento della imposta sull'entrata da parte degli spedizionieri, agenti marittimi, agenzie di città delle Ferrovie dello Stato, Agenzie di navigazione fluviale, lacuale e lagunare, corrieri ed imprese di imbarco e sbarco, stabilisce che il sistema di corresponsione della imposta previsto dal citato accordo non si estende alle entrate derivanti dai trasporti effettuati con mezzi a trazione meccanica dalle ditte comprese nelle categorie industriali indicate all'art. 1 dell'accordo medesimo, per le quali il tributo si corrisponde nei modi normali in base ad apposito documento, il cui rilascio è in ogni caso obbligatorio.

Poichè le ditte interessate sono venute a conoscenza della richiamata disposizione solo al momento della pubblicazione del decreto ministeriale nella

"Gazzetta Ufficiale" (quasi contemporanea alla emanazione della circolare 20 febbraio 1944 n. 31098) si consente che, per quanto concerne il periodo dal 1. gennaio al 31 marzo 1944, le imprese e ditte specificate nell'art. 1 dell'accordo 27 dicembre 1941 n. 71860 rinnovato per l'anno 1943 con l'accordo 27 dicembre 1942, n. 72452, per la intera attività che esse svolgono, compresa quindi anche quella di trasporto con automezzi, corrispondano la imposta sull'entrata in abbonamento in base al criterio induttivo della capitalizzazione dell'intero reddito di ricchezza mobile.

Dal 1. Aprile 1944, invece, dovranno trovare applicazione le norme di cui al richiamato articolo 16 del decreto ministeriale 15 febbraio 1944-XXII.

A tal fine le ditte interessate dichiareranno nella denuncia che esse devono presentare al competente ufficio del registro, insieme a tutti gli altri elementi richiesti, l'ammontare della entrata annua lorda presunta afferente l'attività disciplinata dall'accordo 27 dicembre 1941-XIX, n. 71860, esclusa la parte relativa ai trasporti effettuati con mezzi a trazione meccanica per il periodo dal 1. Aprile al 31 dicembre 1944.

Per quanto riguarda il primo trimestre 1944, il canone sarà liquidato in ragione di un quarto del canone dovuto per l'intero anno 1943.

IMPOSTA SULL'ENTRATA

Spiriti puri e denaturati

In relazione a quanto pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 31 marzo 1944 e riprodotto nel n. 35 del «Sole», circa la rinovazione degli accordi sindacali di categoria relativi al pagamento dell'imposta sull'entrata e più precisamente quelli che si riferiscono agli oneri fiscali gravanti sul commercio degli spiriti puri e degli spiriti denaturati, il «Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria» fa presente che tali quote sono state maggiorate nelle seguenti misure a seguito delle modificazioni apportate dal Ministero delle Finanze al regime dei prezzi di vendita degli spiriti puri e denaturati, in data 18 gennaio del corrente anno:

spiriti puri: a) spiriti puri, acquavite e grappa L. 245 l'ettanidro; b) spiriti puri, destinati alla fabbricazione dell'aceto, L. 66 l'ettanidro; spiriti denaturati: a) spiriti

Ai dettaglianti di generi alimentari e panificatori

E' stato rilevato che le richieste di duplicati di carte annuarie sono in continuo e notevole aumento. Poichè il fenomeno degli smarrimenti e dei furti in questo campo, sta assumendo proporzioni allarmanti è necessario che i dettaglianti ed i panificatori non consegnino i generi se non su esibizione delle carte annuarie, intere assicurandosi, nei limiti naturalmente del possibile, dell'identità dei clienti. Si chiarisce, pur ritenendo superfluo, che mentre è vietato il rilascio di duplicati di carte annuarie per grassi, zucchero, sapone, generi vari e supplementari solo in via eccezionale è concesso il duplicato delle carte per pane (smarrimento) per generi da minestra (furto, bombardamenti, distruzioni, ecc.).

Ogni dettagliante e panificatore dovrà raccomandare ai rispettivi clienti di usare la massima diligenza nella conservazione delle dette carte, evitando di affidarle a ragazzi o di deporle incostituite sui banchi dei negozi e curando di riportarle nella parte più interna delle ceste della spesa ecc.

Dovranno altresì fare chiaramente comprendere ai rispettivi clienti che il rilascio di duplicati di carte annuarie aumenta conseguentemente il numero delle stesse, gravando sulla disponibilità provinciale dei generi che naturalmente vengono assegnati in base al numero delle carte in regolare circolazione.

denaturati destinati ad usi diversi dalla carburazione, L. 75 l'ettanidro; b) spiriti denaturati dallo stesso produttore con denaturante speciale presso la propria fabbrica e dal medesimo impiegati nella fabbricazione di altro prodotto, L. 12 l'ettanidro.

Il predetto Consorzio fa inoltre rilevare che dal primo maggio 1944, ferme restando le altre quote, quella dello spirito puro venne elevata a L. 500, in conseguenza della nuova imposta di L. 5000 sullo spirito legittimato.

Quote fisse d'imposta per l'olio di colza

La quota fissa di L. 47,15 per ogni quintale di olio di germe di granoturco di cui all'accordo 27 Agosto 1942 ed estesa all'olio di soia e di girasole con l'art. 22 del decreto ministeriale 15 febbraio 1944-XXII n. 96 è ora estesa, con circolare del 6 aprile p. p. N. 36185 del Ministero delle Finanze, anche all'olio di colza.

La predetta quota fissa d'imposta assorbe quella dovuta per tutti gli atti economici aventi per oggetto il commercio dell'olio di colza, escluse le vendite al minuto. Resta separatamente dovuta l'imposta nella misura normale del 2% sia per l'acquisto delle materie prime da parte dei produttori, sia per i passaggi di olio grezzo dai produttori ai raffinatori.

Per le vendite di olio di colza poste in essere dagli industriali raffinatori fino al giorno che verranno a conoscenza della disposizione in parola gli industriali stessi provvederanno a regolarizzare le fatture emesse effettuando il versamento dell'imposta dovuta non oltre il 31 maggio corrente.

S'intende che l'addizionale straordinaria di guerra dev'essere assolta per ogni passaggio dell'olio di colza, come per quello di germe di granoturco, di soia e di girasole al contrario di quanto è disposto per gli spiriti puri e denaturati, per i quali l'addizionale straordinaria di guerra è compresa nella quota fissa.

Facilitazioni per il pagamento dei tributi a mezzo del bollo

In vista dell'urgente necessità di facilitare il pagamento dei tributi, che si riscuotono a mezzo del bollo, con D. M. 4 febbraio 1944, N. 53 è stata consentita la redazione su carta uso bollo o su carta di tipo comune, previa applicazione di marche da bollo, dei ricorsi e istanze presentati alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti Pubblici e dei certificati, attestazioni, estratti, licenze e simili documenti da qualsiasi Ufficio rilasciati.

Potranno essere redatti soltanto su carta uso bollo le copie di atti notarili e di atti in forma pubblica amministrativa; domande e note presentate alle Conservatorie dei Registri Immobiliari; certificati rilasciati dalle Conservatorie stesse.

Le marche debbono essere annullate con timbro a inchiostro grasso dagli Uffici o dalle Autorità, che ricevono o rilasciano il documento.

Il pagamento dell'imposta generale sull'entrata istituita con la legge 19 giugno 1940, n. 762 e della relativa addizionale straordinaria di guerra istituita col D. L. 3 giugno 1943 n. 452, tutte le volte che per tale pagamento è obbligatoria l'emissione di fatture o equipollente documento, può essere effettuato — qualunque sia l'importo dei tributi — mediante il servizio dei conti correnti postali.

Specialista
MALATTIE DEGLI OCCHI
E DIFETTI DELLA VISTA
Dr. MICHELE SONZIO
UDINE - Via Zanon 16 - tel. 12-34
Consultazioni:
tutti i giorni dalle 10-12 15-17

MALATTIE NERVOSE
Dr. L. MEZZINO
già assist. Clinica neuropatologica
R. Università di Napoli
Medico Ospedale Psichiatrico
UDINE - Via Volturmo, 1
Riceve ore 13-15

Dott. L. BADER
Specialista primario
ORTOPEDIA TRAUMATOLOGICA
già Ass. Vol. all'Ist. Rizzoli di Bologna. Riceve: il secondo e l'ultimo martedì del mese alle ore 14-16 presso la Casa di Cura dott. Castellani, Porta Gemona - Udine - Tel. 1-34.

BANCA CATTOLICA DEL VENETO

SOCIETA' ANONIMA - Capitale Sociale L. 50.000.000
Riserve L. 6.050.000
SEDE SOCIALE e DIREZIONE GENERALE in VICENZA
Sedi: BASSANO DEL GRAPPA - BELLUNO - MESTRE (Venezia) - PADOVA - ROVIGO - TREVISO - UDINE - VICENZA
Filiali minori nei principali centri delle rispettive zone
Emissione gratuita di propri assegni circolari
Tutte le operazioni di Banca alle migliori condizioni

Rubrica dei quesiti

Precisazioni su un quesito

Sul nostro giornale del 22 aprile u. s. abbiamo pubblicato il seguente quesito:

«SI DOMANDA se a un lavorante macellaio compete l'indennità di presenza per sei giorni alla settimana oppure per il solo giorno di prestato servizio nel corso della settimana, essendo le aziende chiuse negli altri cinque giorni.»

RISPOSTA. — L'indennità d'integrazione salariale va corrisposta solo per il giorno in cui il lavorante ha prestato servizio in azienda. »

L'Unione provinciale fascista dei lavoratori del commercio di Udine ci prega di precisare quanto segue in merito al quesito stesso:

Facciamo riferimento a quanto è pubblicato su «Il Commercio Friulano» del 22 aprile 1944, rubrica dei quesiti, e precisamente alla risposta data ad un quesito concernente l'indennità di presenza spettante ad un macellaio che lavora in una macelleria aperta per un solo giorno alla settimana.

La domanda alla quale ci riferiamo non è chiara in quanto non si dice in essa se il lavoratore dipendente presta effettivamente servizio per quel solo giorno o se lo presta anche nei giorni di chiusura del negozio. Ci permettiamo pertanto di osservare che la risposta al quesito non è esatta, né poteva esserlo, in quanto si è ommesso di dire che il lavorante macellaio ha diritto, in virtù del Contratto Nazionale per la disciplina degli orari di lavoro, delle retribuzioni e del riposo settimanale del personale dipendente di negozi di macelleria ed affini, pubblicato sul B.U.M.C. del 15 luglio 1940 fasc. 231, alleg. 2066, il quale garantisce ai lavoratori da esso tutelati un trattamento economico minimo riferito a quarantotto ore settimanali.

Inoltre era da far rilevare che se anche il negozio era chiuso per sei giorni settimanali il lavoratore poteva essere addetto alla macellazione, alla lavorazione e alla preparazione delle carni anche nei detti giorni di chiusura, tanto più che il datore di lavoro è tenuto, come si è detto sopra, a garantire la paga di 48 ore.

DOMANDA (P. B. P. - Perleole) — Quali generi sono esentati dalla imposta di guerra dell'1,20%?

RISPOSTA. — Non sono soggetti all'addizionale di guerra dell'1,20% per la vendita al minuto i prodotti esenti da imposta a norma della Legge 19 giugno 1940 n. 762 (pane, latte, giornali, generi di monopolio) o a norma del D. L. 19 febbraio 1942 n. 53 (olio d'oliva, riso, paste alimentari, farina di granturco, formaggi, legumi secchi e patate, grassi di maiale), le carni macellate e le salumerie e infine i prodotti che scontano l'addizionale con maggiorazione delle quote fisse stabilite dagli accordi sindacali (spiriti puri e denaturati, libri, birra, lievito, acque e bevande gassate, uova, pollame, conigli e cacciagione).

Vi rimandiamo a quanto è stato pubblicato nella seconda pagina del n. 1 di quest'anno.

DOMANDA (B. T. - Cavasso Nuovo). — Tengo affittato nella via principale del paese, quattro locali pianterreno esercenti osteria, generi private e commestibili, ed una stanza in primo piano senza mobilio, per lire 600 annue.

Tale affittanza ho fatto nel 1938. Ora prego rispondere: Posso aumentare l'affitto? Posso dare lo sfratto, cioè la disdetta?

In base alla legge, mi sembra non posso né aumentare l'affitto né fare cessare il contratto che scade il 31 dicembre 1944.

Mi sembra poi che per i negozi esercenti, si può aumentare l'affitto, solo per l'abitazione no.

Ai sensi del D. L. 11 marzo 1943 n. 100 è stato prorogato fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra anche il blocco degli affitti, per i quali si applicano le norme contenute nel D. L. 24 marzo 1942 n. 200. Voi pertanto — nel vostro caso — non potete né aumentare il canone annuo d'affitto, né disdire il contratto se non nei seguenti casi: 1) per inadempimento contrat-

tuale; 2) quando dimostrate di avere urgente ed improrogabile necessità di disporre dell'immobile per abitarlo personalmente o per farlo abitare dai vostri parenti in linea retta entro il secondo grado, a meno che trattasi di conduttori in servizio militare e di suoi parenti in linea retta entro il secondo grado, ai quali non potete egualmente disdire il contratto o dar loro lo sfratto.

DOMANDA (Z. M. - S. Daniele). — Il dazio sui mobili spetta al negoziante od al cliente (consumatore)?

RISPOSTA. — L'imposta di consumo o dazio sui mobili è dovuta all'Ufficio Comunale dal fabbricante o commerciante all'ingrosso per vendite effettuate nello stesso comune a commercianti al minuto o a consumatori ovvero da chi (compratore, possessore, incaricato) introduce nel Comune mobili provenienti da altri comuni o dall'estero.

Nulla vieta che, pur pagandosi dal venditore l'imposta di consumo, questa sia posta a carico del compratore, in virtù dell'art. 1475 Cod. Civ. insieme con tutte le spese della vendita, se non è stato pattuito espressamente in modo diverso.

DOMANDA (C. A. - Udine). — Nella qualità di spaccio autorizzato di vendita uova ho applicato sul libro giornale le seguenti marche da bollo. L. 0,30 per dozzina a tutto maggio 1943 (vistato dall'Ufficio bollo che trovò regolare); L. 0,60 per dozzina dal mese di giugno in poi.

Ora leggo che bisogna applicare marche di L. 1 alla dozzina. E quindi domando: questa aliquota va applicata da ora in poi, oppure ha effetto retroattivo?

Se dovesse avere effetto retroattivo sarebbe un controsenso perché in allora l'utile, detratto il bollo, si limitava a L. 0,07 per uovo e, poi, 0,15. Conseguentemente utile per dozzina 0,84 e 1,80 rispettivamente.

Se si dovesse applicare la retroapplicazione ci si verrebbe a trovare quasi all'oblativo di utile. Con le spese che sopportiamo è ciò umanamente possibile?

RISPOSTA. — La quota fissa di L. 1 per dozzina dovuta per imposta sull'entrata derivante dal commercio delle uova ha decorrenza dal 1 gennaio 1944, data di entrata in vigore del D. M. 15 febbraio 1944, con cui sono stati prorogati per il corrente anno gli accordi sindacali stipulati per il 1943.

Tale quota fissa è stata elevata, con decorrenza 1 marzo 1944, a Lire 1,40 per dozzina con circolare ministeriale 26 febbraio 1944 n. 33.170, della quale abbiamo dato notizia sul n. 6-7 del 22 aprile c. a. del nostro periodico.

L'aumento di detta quota fissa rispetto a quella del 1943 è giustificata dal notevole aumento del prezzo delle uova e dal fatto che essa comprende l'addizionale straordinaria di guerra, che, essendo a carico del venditore, non può non incidere sull'utile di vendita.

Prezzo legna da ardere

Presi gli accordi con il Commissario dei Prezzi per il Litorale Adriatico, si comunicano i prezzi della legna da ardere per il Capoluogo della Provincia e per i singoli Comuni, prezzi da valere dal 1. Maggio 1944-XXII.

— alla produzione, franco vagono partenza, al q.le L. 52,—
— da grossista a dettagliante, franco carro magazzino quest'ultimo, al quintale L. 70,60
— al consumo, in pezzatura commerciale (cm. 90-120) al quintale L. 84,—

— idem per merce segata spaccata, franco magazzino dettagliante al quintale L. 85,—
— idem, franco domicilio consumatore, al quintale L. 91,—

I prezzi soprastanti si riferiscono per sola merce di essenza forte, trattandosi di merce di essenza mista o dolce i prezzi soprastanti devono essere diminuiti di L. 2 al quintale.

I prezzi da praticarsi nei singoli Comuni della Provincia debbono essere contenuti nei limiti segnati nell'acclusa tabella.

Le differenze in più o in meno sono dovute alle maggiori o minori spese di trasporto per l'approvigionamento della merce dai luoghi di produzione.

Tabella con i prezzi delle legna da ardere valevoli per i comuni della Provincia

Comuni compresi nei seguenti mandamenti:		
Ampezzo	al q.le	L. 74,—
Gemona	» »	» 77,—
Pontebba	» »	» 74,—
Tarcento	» »	» 78,—
Tarvisio	» »	» 74,—
Tolmezzo	» »	» 74,—

Comuni compresi nei seguenti mandamenti:		
Cividale	al q.le	L. 81,—
Maniago	» »	» 81,—
Spilimbergo	» »	» 81,—

Comuni compresi nei seguenti mandamenti:		
Cervignano	al q.le	L. 87,—
Codroipo	» »	» 86,—
Latisana	» »	» 87,—
Palmanova	» »	» 86,—
Pordenone	» »	» 88,—
Sacile	» »	» 88,—
San Daniele	» »	» 83,—
S. Vito al Tagl.	» »	» 87,—

I suddetti prezzi s'intendono per merce in pezzatura commerciale (cm. 90 e 120) posta franco magazzino del dettagliante; per riduzione (segatura, spaccatura) maggiorazione di L. 4 (massimo) al quintale.

Per la consegna a domicilio del consumatore maggiorazione di L. 6 (massimo) al quintale.

Variazioni al listino prezzi

La Se. Pr. Al. ha disposto le seguenti variazioni al listino prezzi massimi n. 4 in vigore dal 1. aprile:

Pano
confezionato con farina tipo unico, forma da 450 gr. al Kg.
San, D. 2,40

Pasta glutinata - iperglutinata,
— da pastificio a dettagliante, per merce resa franco stazione arrivo imballo gratis, al quintale L. 1520,—
— da pastificio a grossista per merce resa franco stazione arrivo, al quintale L. 1463,20

— da grossista a dettagliante, franco negozio quest'ultimo, al quintale L. 1537,—
— da dettagliante a consumatore, al Kg. L. 17,50

Burro
— da grossista a dettagliante, franco negozio dettagliante, al quintale L. 2775,—
— da dettagliante a consumatore, al Kg. L. 31,—

Formaggi:
Grana tipico (annata 41) ingrosso L. 2759,— minuto 30,60
Grana tipico (annata 1942) ingrosso L. 2505,— minuto 29,10

Marmellata
Per maggiori spese di trasporto tutti i prezzi delle marmellate si devono intendere maggiorati di L. 1 al Kg., sia all'ingrosso che al consumo.

La morte di Corrado Pasianotto

A soli 36 anni, colpito da improvviso e crudele morbo, si è spento in una clinica di Trieste il nostro caro e buon amico Corrado Pasianotto, figlio del sig. Giuseppe, proprietario dell'Albergo Italia di Tarcento.

Lo scomparso godeva la simpatia di tutti quanti lo conoscevano per il suo carattere giovanile ed aperto ed era conosciuto nell'ambiente sportivo avendo avuto, come giocatore di calcio, momenti di buona notorietà.

Lascia nel più profondo dolore la moglie Alice Gregorutti, prossima a divenire madre, i genitori che l'adoravano ed i fratelli.

Ai famigliari giunga l'espressione più viva del cordoglio della Direzione e dell'Amministrazione del nostro giornale.

Aumento dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci e le professioni

La «Gazzetta Ufficiale» numero 101 pubblica il decreto legislativo 26 aprile 1944-XXII, n. 152, relativo all'adeguamento delle aliquote dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, nonché di quelle relative all'addizionale provinciale. Eccone il testo:

Art. 1. — Con effetto dal 1. gennaio 1944-XXII l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni sui redditi esenti in virtù di leggi speciali dall'imposta di ricchezza mobile, di cui all'art. 162 del Testo unico 14 settembre 1934-IX, n. 1175, per la finanza locale è applicata con aliquota che può giungere fino al limite 6% per i redditi di categoria B e del 4% per i redditi di categoria C1, fermo sempre fra le due aliquote, il rapporto anzi indicato.

Art. 2. — Con la stessa decorrenza i Comuni che sono autorizzati ad eccedere il secondo limite delle sovrimposte fondiari di cui all'art. 16 del decreto - legge 7 dicembre 1942 - XXI, n. 1418, convertito nella legge 11 marzo 1943-XXI, n. 204, devono applicare l'addizionale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni di cui all'articolo precedente ed all'art. 256 del Testo Unico 14 settembre 1934-IX, numero 1175, fino a centesimi cento per la categoria B ed a centesimi cinquanta per la categoria C1 per ogni cento lire di reddito imponibile.

Art. 3. — Le amministrazioni provinciali, che sono autorizzate ad eccedere il secondo limite delle sovrimposte fondiari, devono aumentare contemporaneamente le aliquote dell'addizionale alla imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni di cui all'art. 256 del Testo Unico 14 settembre 1934-IX, n. 1175, modificato dall'art. 2 del decreto - legge 18 dicembre 1933-XII, n. 1737, convertito nella legge 5 febbraio 1934-XII, n. 178, fino a lire 2 per cento sui redditi di categoria B ed a L. 1,50 per cento sui redditi di Categoria C1.

Art. 4. — L'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, sono applicate sul reddito imponibile assoggettato all'imposta di ricchezza mobile al netto di ogni detrazione.

Art. 5. — Le aliquote e le addizionali di cui ai precedenti articoli sono insuperabili e comprensive di ogni altra maggiorazione. In conseguenza per quanto concerne detto tributo, cessa la facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 332 del Testo Unico della legge comunale e provinciale, 3 marzo 1934-XII, n. 383.

Il presente decreto è entrato in vigore il 30 aprile u. s., giorno successivo a quello della pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale».

Il Pretore di Udine

in data 13 aprile 1944 ha pronunciato il seguente decreto contro

Buiutti Pasqua di Luigi di anni 57 nata e residente in Pagnacco; imputata dei reati di cui agli art. 516 C. P. e 23 e 16 lett. a) e b) Regol. 9 maggio 1929 n. 994 per avere il giorno 9 marzo 1944 in Pagnacco posto in vendita latte alimentare scremato.

(OMISSIS)
Condanna la suddetta alla pena di L. 300 di multa e L. 300 di ammenda ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto nel giornale «Il Commercio Friulano».

Per estratto conforme all'originale.

Il Cancelliere F.to DE ECCLESIS

GIUSEPPE PIVETTA Direttore responsabile

Autorizzazione del Ministero della Cultura Popolare N. 1786 del 1. marzo 1944-XXII UDINE - ARTI GRAFICHE FRIULANE Via Treppo 1 - Telef. 2-52

SENTENZE

Il Pretore di Udine

in data 14 aprile 1944 ha pronunciato il seguente decreto contro

Tosolini Lazzaro di Valentino di anni 26 nato e residente in Pasian di Prato; imputato dei reati di cui agli art. 516 C. P. e 23 e 16 lett. a) e b) Regol. 9 maggio 1929 n. 994 per avere il giorno 10 marzo 1944 in Udine posto in vendita latte alimentare scremato.

(OMISSIS)
Condanna il suddetto alla pena di L. 250 di multa e L. 250 di ammenda ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto nel giornale «Il Commercio Friulano».

Per estratto conforme all'originale.

Il Cancelliere F.to DE ECCLESIS

Il Pretore di Udine

in data 14 aprile 1944 ha pronunciato il seguente decreto contro

Feruglio Rina di Gio Batta di anni 38 nata e residente a Tavagnacco; imputata dei reati di cui agli art. 516 C. P. e 23 e 16 lett. a) e b) Regol. 9 maggio 1929 n. 994 per avere il giorno 31 marzo 1944 in Udine posto in vendita latte alimentare scremato.

(OMISSIS)
Condanna la suddetta alla pena di L. 200 di multa e di L. 150 di ammenda ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto nel giornale «Il Commercio Friulano».

Per estratto conforme all'originale.

Il Cancelliere F.to DE ECCLESIS

Il Pretore di Udine

in data 13 aprile 1944 ha pronunciato il seguente decreto contro

Del Fabbro Ermengilda di Canciano di anni 21 di Pagnacco; imputata dei reati di cui agli art. 516 C. P. e 23 e 16 lett. a) e b) Regol. 9 maggio 1929 n. 994 per avere il giorno 14 marzo 1944 in Udine posto in vendita latte alimentare scremato.

(OMISSIS)
Condanna la suddetta alla pena di L. 500 di multa e L. 400 di ammenda ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto nel giornale «Il Commercio Friulano».

Per estratto conforme all'originale.

Il Cancelliere F.to DE ECCLESIS

Il Pretore di Udine

in data 13 aprile 1944 ha pronunciato il seguente decreto contro

Metus Fiorina di Giuseppe di anni 24 residente a Pasian di Prato; imputata dei reati di cui agli art. 516 C. P. e 23 e 16 lett. a) e b) Regol. 9 maggio 1929 n. 994 per avere il giorno 8 marzo 1944 in Udine posto in vendita latte alimentare annacquato al 6%.

(OMISSIS)
Condanna la suddetta alla pena di L. 250 di multa e L. 250 di ammenda ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto nel giornale «Il Commercio Friulano».

Per estratto conforme all'originale.

Il Cancelliere F.to DE ECCLESIS

CASSA DI RISPARMIO DI UDINE

FONDATA NEL 1876. Premiata dal Ministero con medaglia d'oro. Patrimonio 36 milioni - Depositi 340 milioni. SEZIONE DI CREDITO AGRARIO DI ESERCIZIO E MIGLIORAMENTO. Filiali: Cervignano, Cividale, Latisana, Maniago, Pordenone, Sacile, S. Daniele del Friuli, S. Vito al Tagliamento, Tolmezzo. RICEVITORIA E CASSA PROVINCIALE DI UDINE. Esattorie: Udine, Cervignano, Latisana, Mortegliano, Maniago, Sacile, Tolmezzo. Presso gli uffici di Ricevitoria, Esattoria e Tesoreria — in Via Zanone — funziona un servizio CASSETTE DI SICUREZZA in apposito impianto corazzato, costruito secondo i sistemi più moderni e situato in locali che offrono la migliore garanzia.

L'ortopedico NICOLA BECCHI

TORINO - Via Reggio, 8 specialista per l'immobilizzazione dell'ERNIA (senza operazione) pubblica una nuova attestazione:

Egregio sig. N. BECCHI Sono molto soddisfatto del Vostro apparecchio che durante il periodo della applicazione mi ha permesso di attendere ai miei pesanti lavori di contadino senza arrecarmi il minimo disturbo immobilizzandomi completamente l'ernia in brevissimo tempo. Smessone l'uso da un anno pur continuando a lavorare, non ho più avuto inconvenienti di sorta. Ringrazio e mi firmo

Babolino Romano Creola di Saccolongo (Prov. di Padova)

L'Ortopedico sarà a GORIZIA: lunedì 5 giugno, Albergo Cervo d'Oro UDINE: martedì 6 giugno, Albergo Croce di Malta SEDE PROVVISORIA Via Littorio 1 - Monselice (Padova) Aut. Pref. Alessandria 1-2-30 n. 1334

olivetti

Macchine per scrivere Contabili e da Calcolo Schedari Synthesis Olivetti

Concessionaria esclusiva per le zone di Udine e Gorizia Ditta Enrico Tudelli UDINE - Via Mercatovecchio, 19 - Telef. 12-26 - Via Cavour, 2 - Telef. 8-60 GORIZIA - Corso Vittorio Emanuele, 20 - Telef. 7-07

MALATTIE DEGLI OCCHI DIFETTI DI VISTA Prof. A. ALIQUO-MAZZEI Doc. della R. Università di Padova Primario dell'Ospedale Civile UDINE - Via N. Sauro 1 - Tel. 15-27 Riceve: 11-12.30 e 15-17

Dr. ERMES FAIONI MEDICINA GENERALE MALATTIE REUMATICHE SCIATICA Ambulatorio via Rauscedo n. 1 dalle 13.30 alle 15 - Tel. 16-49

Prof. S. STEFANINI Docente Clinica Pediatrica R. Università di Bologna Primario Ospedale Civile Specialista Malattie del BAMBINO Via Roma 16 - Tel. 15-63 Riceve 11-13 15-17

CASA DI CURA PER MALATTIE DEGLI OCCHI del Dott. T. BALDASSARRI SPECIALISTA Visite e consulti 11.30-12.30 15-17 UDINE - VIA DUCA D'AOSTA (già Cussignacco) n. 5 - Tel. 360 Aut. P. et. 8775 Udine 6.928

Dr. G. FALESCHINI MEDICO CHIRURGO SPECIALISTA MALATTIE VENEREE e PELLI Riceve: 10-12.30; 15-16.30; 18-19.30 UDINE: Vicolo Brovedan 6 Telefono 13-66 (da piazza delle Erbe a via Zanone)

CASA DI CURA Dr. F. PELIZZO Specialista per le malattie d'ORECCHIO - NASO - GOLA presso la Clinica Otorinolaringologica della R. Università di Firenze UDINE - Via Rivis 32 - Telef. 68 dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 17